

NOTIZIARIO

n.

34

2024

NUOVA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA ZES UNICA
Riepilogo del provvedimento

CHIARIMENTI CREDITO TRANSIZIONE 5.0
Analisi del D.M. di riferimento

NOTIZIE FLASH**DELEGA UNICA: ISTRUZIONI PER DELEGARE AI SERVIZI FISCALI ADE E ADER**

Con il [Provvedimento 0375356 del 2 ottobre](#), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole e il [Modello di Delega Unica](#) ai propri servizi e a quelle dell'Agenzia delle Riscossione, ADER. Il modello consente di delegare fino a 2 intermediari, con possibilità di revoca dell'incarico, chiarendo che le deleghe già attive sono valide fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il **30 giugno 2026**. La delega contiene le seguenti informazioni:

- ◆ il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell'intermediario;
- ◆ i servizi on-line oggetto di delega o revoca (il contribuente può delegare tutti o solo alcuni dei servizi);
- ◆ la data di conferimento o di revoca della delega.

La delega scade il **31 dicembre del quarto anno successivo** a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.

ECOBONUS RETROFIT: CHIARIMENTI MIMT SU COLLAUDI E PRENOTAZIONI BONUS

Il MIMIT ha pubblicato la [Circolare del 24 settembre](#) con chiarimenti sulla misura Ecobonus Retrofit, il contributo per l'acquisto e l'installazione - su veicoli di categoria M1 con classe non inferiore a Euro 4 - di impianti di alimentazione a GPL o metano, dotati di appositi codici di omologazione.

La circolare fornisce chiarimenti in merito al termine di 120 giorni dalla prenotazione dei contributi entro cui *“gli installatori confermano l'operazione, comunicando, tra l'altro, il numero di targa del veicolo trasformato, nonché il codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice dell'impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto o gas naturale compresso”*.

A tal proposito, a causa dei ritardi nei collaudi dei nuovi impianti, il termine indicato dalla norma risulta essere non sempre congruo. Pertanto, nel caso in cui il ritardo dovesse superare il termine di 120 giorni dalla prenotazione dei contributi, le conferme di avvenuta installazione di impianti nuovi a GPL o a metano, resteranno attive e non saranno cancellate d'ufficio dal ministero.

SUCCESSIONI E DONAZIONI: NOVITÀ IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale 231 del 2 ottobre è stato pubblicato il [Dlgs 139/2024 “Successioni e donazioni”](#). Ecco alcune novità introdotte dal decreto, sottolineando **l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025**:

- ◆ principio di autoliquidazione dell'imposta sulle successioni. Con la Dichiarazione di successione, presentata telematicamente, l'imposta viene autoliquidata dal contribuente e versata entro 90 giorni. Successivamente, l'ufficio controlla la regolarità delle imposte e tasse effettuata dal contribuente, nonché dei versamenti e la loro corrispondenza con i dati indicati nella dichiarazione;
- ◆ si stabilisce **l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni anche ai “trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”**, ove determinino arricchimenti gratuiti in favore dei beneficiari. L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari e le relative franchigie e aliquote trovano applicazione in base al rapporto tra disponente e beneficiario;
- ◆ l'autoliquidazione dell'imposta di registro operata direttamente dagli obbligati al pagamento;
- ◆ viene prevista una procedura informatica per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate.

NUOVA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA ZES UNICA

Con il **provvedimento n.350036 del 09.09.2024**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello di comunicazione integrativa** che attesta l'avvenuta **realizzazione**, **entro il termine del 15.11.2024**, degli **investimenti nella ZES unica**.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

NUOVA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA ZES UNICA	
PREMESSA	<p>Il D.L. 124/2023¹ ha disciplinato l'istituzione dal 1° gennaio 2024 della nuova Zona economica speciale per il Mezzogiorno, cd "ZES unica" che comprende i territori delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.</p> <p>L'introduzione della ZES unica è accompagnata dal nuovo credito d'imposta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. destinato alle imprese ubicate nei territori indicati dalla norma 2. che effettuano acquisti di beni strumentali destinati a strutture produttive. <p>Tuttavia, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di prenotazione del bonus devono inviare una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2024.</p>
AMBITO APPLICATIVO	<p>Come anticipato, possono accedere al beneficio fiscale tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ all'acquisizione dei beni strumentali agevolati, ◆ destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo. <p>L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei seguenti settori²:</p>

¹ Cd. DL Coesione.

² Ai fini dell'individuazione del **settore di appartenenza**, si tiene conto del codice attività compreso nella **tabella ATECO 2024** e indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ industria siderurgica, carbonifera e lignite; ◆ trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) e relative infrastrutture; ◆ produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; ◆ banda larga; ◆ creditizio, finanziario e assicurativo. <p>Per espressa previsione, sono escluse, altresì, le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e le imprese in difficoltà.</p>
<p>INVESTIMENTI AGEVOLABILI</p>	<p>Sono agevolabili gli investimenti:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>effettuati dal 01.01.2024 al 15.11.2024</p> <p>facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti attrezzature varie, ◆ destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, ◆ all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. </div> <p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo, ◆ le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali sussistono rapporti di controllo o di collegamento di cui all' art. 2359 c.c. e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
<p>CREDITO D'IMPOSTA</p>	<p>Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei beni acquisiti nel limite massimo euro 100.000.000, ◆ di investimenti immobiliari, realizzati nel limite minimo euro 200.000. <p>Nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il credito d'imposta è determinato considerando il costo sostenuto</p>

dal locatore per l'acquisto dei beni, con esclusione delle spese di manutenzione.

Il **credito d'imposta** è **differenziato** per **Regioni, dimensioni d'impresa e ammontare degli investimenti**, come riportato di seguito.

Regioni	Piccole imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro	Medie imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro	Grandi imprese o PMI con investimenti ammissibili oltre 50 milioni di euro
Calabria	60%	50%	40%
Campania	60%	50%	40%
Puglia	60%	50%	40%
Puglia (territori Fondo transizione giusta)	70%	60%	50%
Sicilia	60%	50%	40%
Basilicata	50%	40%	30%
Molise	50%	40%	30%
Sardegna	50%	40%	30%
Sardegna (territori Fondo transizione giusta)	60%	50%	40%
Abruzzo (zone assistite)	35%	25%	15%

PRENOTAZIONE DEL CREDITO

Per accedere all'agevolazione, i soggetti interessati dovevano:

- ◆ **comunicare** all'Agenzia delle Entrate dal 12.06.2024 al 12.07.2024,
- ◆ **l'ammontare delle spese ammissibili,**

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ sostenute dal 01.01.2024, ✓ che prevedono di sostenere fino al 15.11.2024.
<p>LA NUOVA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA</p>	<p>Con il “Decreto Omnibus” il Legislatore ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, bisogna inviare dal 18.11.2024 al 02.12.2024 una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione, entro il 15.11.2024, degli investimenti indicati nella comunicazione originaria.</p> <p>Nella comunicazione integrativa vanno indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati; ◆ le fatture elettroniche relative ai predetti investimenti (effettivamente realizzati); ◆ gli estremi della certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese prevista dall’art. 7, comma 14, DM 17.05.2024. <p> Il nuovo adempimento è richiesto anche nel caso in cui nella citata comunicazione originaria siano stati indicati investimenti agevolabili già realizzati alla data di invio della stessa.</p>
<p>IL MODELLO</p>	<p>Il modello è stato approvato con il provvedimento n. 350036 del 09.09.2024.</p> <p>Il nuovo modello “integrativo” riporta i dati della precedente “prenotazione”, eliminando tutti i riferimenti agli investimenti “non realizzati”.</p> <p>La comunicazione integrativa deve recare l’indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati (rigo A9); ◆ delle relative fatture elettroniche (quadro E, Sez. I); ◆ degli estremi della certificazione delle spese (quadro E, Sez. II). <p>Rispetto ai dati indicati nella comunicazione originaria, nella comunicazione integrativa non è consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ aumentare l’importo dell’investimento complessivo e del relativo credito d’imposta, ◆ modificare la dimensione impresa (frontespizio), ◆ aumentare il numero progetti (quadro A), ◆ aumentare il numero strutture produttive (quadro B),

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ modificare la tipologia progetto per i progetti realizzati (quadro A), ◆ modificare l'ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B), ◆ modificare i codici ATECO delle attività svolte nelle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B), ◆ aumentare gli importi indicati nella colonna 1 dei righe da B11 a B14 e nelle colonne 1 e 5 del rigo B19 (quadro B).
<p>MODALITÀ DI INVIO</p>	<p>La comunicazione integrativa deve essere presentata all' Agenzia delle Entrate dal 18.11.2024 al 02.12.2024, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>La comunicazione può essere presentata direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un intermediario³, mediante i canali telematici dell' Agenzia delle Entrate. La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "ZES UNICA INTEGRATIVA", disponibile sul sito dell' Agenzia.</p> <p>La comunicazione integrativa è scartata nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia inviata successivamente al termine di presentazione; ◆ il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione integrativa; ◆ gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell' Agenzia delle Entrate; ◆ il codice attività e il codice catastale del Comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati; ◆ i dati indicati nella comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto a quelli indicati nella comunicazione originaria.

³ soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all' art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 322/1998.

CHIARIMENTI CREDITO TRANSIZIONE 5.0

Il **MIMIT** di concerto con il MEF ha predisposto il **D.M. 24.07.2024**, pubblicato nella G.U. n. 183 del 06.08.2024, per dare **attuazione** alle **disposizioni** del **credito di imposta Transizione 5.0**, relativo agli **investimenti**:

- ◆ **effettuati dal 01.01.2024 al 31.12.2025;**
- ◆ da cui derivi una **riduzione dei consumi energetici**.

Con la [circolare operativa del MIMIT n. 25877 del 16.08.2024](#), sono proposti **chiarimenti tecnici** in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.

CHIARIMENTI CREDITO DI IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0	
PREMESSA	<p>Il Piano Transizione 5.0⁴ riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti, dal 01.01.2024 al 31.12.2025, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.</p> <p>Con apposito D.M. 24.07.2024, pubblicato nella G.U. n. 183 del 06.08.2024 sono state stabilite le modalità attuative della disposizione agevolativa.</p> <p>Con la circolare operativa del MIMIT n. 25877 del 16.08.2024 sono proposti chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.</p> <p>Tuttavia, sono escluse le imprese seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in stato di liquidazione volontaria, procedura concorsuale o procedimento in corso per la dichiarazione di una procedura concorsuale,

⁴ di cui all'art. 38 del D.L. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge 59/2024.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ destinatarie di sanzioni interdittive⁵, ◆ che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro o siano inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
<p>PROGETTI DI INNOVAZIONE AGEVOLABILI</p>	<p>Sono ammissibili al beneficio, i progetti di innovazione aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla Legge 232/2016, tramite i quali è conseguita complessivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3%; ◆ una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%. <p> Deve trattarsi di progetti di innovazione avviati dal 01.01.2024 e completati entro il 31.12.2025.</p> <p>Nell'ambito del progetto di innovazione, sono, altresì, agevolabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta; ◆ le spese in attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Le spese per attività di formazione sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni (materiali, immateriali o per autoproduzione energia), e in ogni caso nel massimo di 300.000 euro.
<p>DATA AVVIO E COMPLETAMENTO</p>	<p>Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ avviati dal 01.01.2024, ◆ completati entro il 31.12.2025.

⁵ ai sensi del D.Lgs 231/2001.

	<p>In particolare:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="408 450 756 510">DATA AVVIO</td> <td data-bbox="762 450 1402 510">Primo impegno giuridicamente vincolante</td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 519 756 725" rowspan="3">DATA COMPLETAMENTO</td> <td data-bbox="762 519 1402 613">Beni = consegna/spedizione o successivo effetto traslativo proprietà</td> </tr> <tr> <td data-bbox="762 622 1402 678">Autoproduzione energia = fine lavori</td> </tr> <tr> <td data-bbox="762 687 1402 725">Formazione = data attestato finale</td> </tr> </table>	DATA AVVIO	Primo impegno giuridicamente vincolante	DATA COMPLETAMENTO	Beni = consegna/spedizione o successivo effetto traslativo proprietà	Autoproduzione energia = fine lavori	Formazione = data attestato finale																																				
DATA AVVIO	Primo impegno giuridicamente vincolante																																										
DATA COMPLETAMENTO	Beni = consegna/spedizione o successivo effetto traslativo proprietà																																										
	Autoproduzione energia = fine lavori																																										
	Formazione = data attestato finale																																										
<p>MISURA DEL BENEFICIO E CUMULO</p>	<p>Il credito d'imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti effettuati e della riduzione dei consumi energetici, conseguita nell'ambito di ciascun progetto di innovazione:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CREDITO DI IMPOSTA</th> <th rowspan="2">INVESTIMENTO IN MILIONI DI EURO</th> <th colspan="2">RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI</th> </tr> <tr> <th>Struttura produttiva</th> <th>Processi interessati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35%</td> <td>Fino a 2,5</td> <td rowspan="3">≥ 3%</td> <td rowspan="3">≥ 5%</td> </tr> <tr> <td>15%</td> <td>Oltre 2,5 fino a 10</td> </tr> <tr> <td>5%</td> <td>Oltre 10 fino a 50</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CREDITO DI IMPOSTA</th> <th rowspan="2">INVESTIMENTO IN MILIONI DI EURO</th> <th colspan="2">RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI</th> </tr> <tr> <th>Struttura produttiva</th> <th>Processi interessati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40%</td> <td>Fino a 2,5</td> <td rowspan="3">≥ 6%</td> <td rowspan="3">≥ 10%</td> </tr> <tr> <td>20%</td> <td>Oltre 2,5 fino a 10</td> </tr> <tr> <td>10%</td> <td>Oltre 10 fino a 50</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CREDITO DI IMPOSTA</th> <th rowspan="2">INVESTIMENTO IN MILIONI DI EURO</th> <th colspan="2">Riduzione consumi energetici</th> </tr> <tr> <th>Struttura produttiva</th> <th>Processi interessati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45%</td> <td>Fino a 2,5</td> <td rowspan="3">≥ 10%</td> <td rowspan="3">≥ 15%</td> </tr> <tr> <td>25%</td> <td>Oltre 2,5 fino a 10</td> </tr> <tr> <td>15%</td> <td>Oltre 10 fino a 50</td> </tr> </tbody> </table>	CREDITO DI IMPOSTA	INVESTIMENTO IN MILIONI DI EURO	RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI		Struttura produttiva	Processi interessati	35%	Fino a 2,5	≥ 3%	≥ 5%	15%	Oltre 2,5 fino a 10	5%	Oltre 10 fino a 50	CREDITO DI IMPOSTA	INVESTIMENTO IN MILIONI DI EURO	RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI		Struttura produttiva	Processi interessati	40%	Fino a 2,5	≥ 6%	≥ 10%	20%	Oltre 2,5 fino a 10	10%	Oltre 10 fino a 50	CREDITO DI IMPOSTA	INVESTIMENTO IN MILIONI DI EURO	Riduzione consumi energetici		Struttura produttiva	Processi interessati	45%	Fino a 2,5	≥ 10%	≥ 15%	25%	Oltre 2,5 fino a 10	15%	Oltre 10 fino a 50
CREDITO DI IMPOSTA	INVESTIMENTO IN MILIONI DI EURO			RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI																																							
		Struttura produttiva	Processi interessati																																								
35%	Fino a 2,5	≥ 3%	≥ 5%																																								
15%	Oltre 2,5 fino a 10																																										
5%	Oltre 10 fino a 50																																										
CREDITO DI IMPOSTA	INVESTIMENTO IN MILIONI DI EURO	RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI																																									
		Struttura produttiva	Processi interessati																																								
40%	Fino a 2,5	≥ 6%	≥ 10%																																								
20%	Oltre 2,5 fino a 10																																										
10%	Oltre 10 fino a 50																																										
CREDITO DI IMPOSTA	INVESTIMENTO IN MILIONI DI EURO	Riduzione consumi energetici																																									
		Struttura produttiva	Processi interessati																																								
45%	Fino a 2,5	≥ 10%	≥ 15%																																								
25%	Oltre 2,5 fino a 10																																										
15%	Oltre 10 fino a 50																																										

	<p>Fermo restando il limite massimo di spese agevolabili, il beneficio è aumentato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ un importo non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione di risparmio energetico, ◆ un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all'obbligo di certificazione contabile. <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, nonché della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto della non tassazione, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>Il credito d'imposta "Transizione 5.0" non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta "4.0" per investimenti in beni nuovi strumentali, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica⁶.</p> <p> Al verificarsi di una delle cause di decadenza, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta 4.0⁷, previa comunicazione di completamento degli investimenti Transizione 5.0.</p>				
<p>PROCEDURA PER LA FRUIZIONE</p>	<p>Per l'accesso al beneficio, l'impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare:</p> <table border="1" data-bbox="456 1565 1358 1783"> <tr> <td>il soggetto beneficiario</td> </tr> <tr> <td>il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento</td> </tr> <tr> <td>gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare</td> </tr> <tr> <td>l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante</td> </tr> </table>	il soggetto beneficiario	il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento	gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare	l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante
il soggetto beneficiario					
il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento					
gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare					
l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante					

⁶ di cui all'art. 16, del D.L. 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 162/2023.

⁷ di cui all'art. 1, commi 1051 e ss. della Legge 178/2020.

l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti dal PNRR⁸

La comunicazione preventiva è corredata dalla **certificazione ex ante del risparmio energetico conseguibile tramite gli investimenti**⁹.

Tale comunicazione deve essere **trasmessa, pena l'improcedibilità, esclusivamente per via telematica** mediante l'apposita Piattaforma informatica "**TRANSIZIONE 5.0**", disponibile nell'Area Clienti del sito istituzionale del GSE (<https://areaclienti.gse.it/>), accessibile esclusivamente tramite SPID, inserendo le informazioni tecnico amministrative richieste nonché **allegando la documentazione a corredo**.

Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, **entro 5 giorni** dalla trasmissione della comunicazione preventiva, **comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato** nel limite delle risorse disponibili.

A seguito dell'avvenuta prenotazione, l'impresa trasmette **apposite comunicazioni periodiche** volte a confermare **l'avanzamento del progetto** di innovazione:

- ◆ **entro 30 giorni** dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito prenotato, una comunicazione relativa **all'effettuazione degli ordini accettati** dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura **almeno pari al 20% del costo di acquisizione contenente gli estremi delle fatture**.
- ◆ **entro 5 giorni** dalla data di presentazione di ciascuna comunicazione periodica, **il GSE**, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza della documentazione, **trasmette all'impresa la conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato** ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell'importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d'imposta prenotato.

⁸ di cui all'art. 18 del D.M. 24.07.2024.

⁹ di cui all'art. 15, comma 1, lettera a) del D.M. 24.07.2024.

- ◆ a seguito del **completamento del progetto di innovazione**, e in ogni caso **entro il 28.02.2026**, l'impresa trasmette apposita **comunicazione di completamento** contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la **data di effettivo completamento**, **l'ammontare agevolabile** degli investimenti effettuati e **l'importo del relativo credito d'imposta**, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi previsti dal PNRR.

La comunicazione di completamento **è corredata, tra l'altro:**

1)	dalla certificazione tecnica ex post circa l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante di riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti
2)	dagli attestati comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata (o autocertificazione del legale rappresentante per beni di costo non superiore a 300.000 euro)
3)	della certificazione contabile circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa

Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, **comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione**, che non può, in ogni caso, eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.

Il credito d'imposta è utilizzabile, **esclusivamente in compensazione** ¹⁰, **decorsi dieci giorni dalla comunicazione del GSE.**

Il credito d'imposta è utilizzabile in **una o più quote entro la data del 31.12.2025**, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

¹⁰ ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/1997.

	<p>L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31.12.2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.</p> <p>Il credito d'imposta oggetto della comunicazione di completamento è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il progetto di innovazione è completato.</p>												
DECADENZA	<p>L'impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero l'importo del credito d'imposta prenotato è ridotto in tutto o in parte al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:</p> <table border="1" data-bbox="408 813 1398 1762"> <tr> <td data-bbox="414 813 472 1137" style="text-align: center; vertical-align: middle;">a)</td> <td data-bbox="472 813 1398 1137"> <p>in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, fatta salva l'applicazione delle regole sugli investimenti sostitutivi</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 1146 472 1283" style="text-align: center; vertical-align: middle;">b)</td> <td data-bbox="472 1146 1398 1283"> <p>fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non sia assicurato il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 1292 472 1429" style="text-align: center; vertical-align: middle;">c)</td> <td data-bbox="472 1292 1398 1429"> <p>mancata entrata in esercizio dei beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione ¹¹</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 1438 472 1619" style="text-align: center; vertical-align: middle;">d)</td> <td data-bbox="472 1438 1398 1619"> <p>assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ovvero documentazione irregolare per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 1628 472 1675" style="text-align: center; vertical-align: middle;">e)</td> <td data-bbox="472 1628 1398 1675"> <p>false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 1684 472 1762" style="text-align: center; vertical-align: middle;">f)</td> <td data-bbox="472 1684 1398 1762"> <p>mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento</p> </td> </tr> </table>	a)	<p>in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, fatta salva l'applicazione delle regole sugli investimenti sostitutivi</p>	b)	<p>fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non sia assicurato il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione</p>	c)	<p>mancata entrata in esercizio dei beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione ¹¹</p>	d)	<p>assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ovvero documentazione irregolare per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili</p>	e)	<p>false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura</p>	f)	<p>mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento</p>
a)	<p>in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, fatta salva l'applicazione delle regole sugli investimenti sostitutivi</p>												
b)	<p>fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non sia assicurato il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione</p>												
c)	<p>mancata entrata in esercizio dei beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione ¹¹</p>												
d)	<p>assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ovvero documentazione irregolare per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili</p>												
e)	<p>false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura</p>												
f)	<p>mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento</p>												

¹¹ individuata sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 4.

	g)	mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH
	h)	mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d'imposta
	i)	impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari
	j)	altre violazioni, elusioni o inadempimenti da cui consegue l'inesistenza ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d'imposta

Giuseppe Iannibelli